

VITTORIO PARLATO

LA POLITICA DI ACCENTRAMENTO EFFETTUATA  
DAL PATRIARCATO DI COSTANTINOPOLI  
E CONSEGUENTE LESIONE DELL'AUTONOMIA  
DEGLI ALTRI PATRIARCATI ORIENTALI,  
NEL IX SECOLO (\*)

(\*) Comunicazione tenuta al IV Congresso della Società di diritto delle Chiese Orientali, Regensburg 19-24. IX. 1978.



SOMMARIO: 1. Il can. 1 del concilio di Costantinopoli dell'879-880 come tappa della supremazia del patriarcato bizantino su tutto l'Oriente. — 2. Esegesi del canone: critica della dottrina che vede nella norma un rinnovato riconoscimento dell'appello a Roma. — 3. Il canone 1 come sanzionatore di una nuova realtà ecclesiale. — 4. Un antico documento dell'ecclesiologia bizantina a riprova della tesi sostenuta.

1. Il primo millennio è un'epoca importantissima per lo studio dei rapporti tra Roma e i patriarcati d'Oriente, visto che a quelli dovranno, di massima, rifarsi le auspicabili relazioni da instaurarsi con il ristabilimento della piena comunione tra chiese d'Occidente e chiese d'Oriente.

In quel periodo si sviluppa e si concretizza un sistema di rapporti tra Roma e i patriarcati, e i singoli patriarcati tra di loro, che presenta la Chiesa non come istituzione centralizzata, bensì come comunione interecclesiale ripartita in cinque grandi circoscrizioni ecclesiastiche territoriali — i cinque patriarcati —, solo nell'ambito delle quali si verifica un rapporto organico che lega la sacra gerarchia e i fedeli al patriarca, supremo esponente della chiesa particolare-patriarcato <sup>(1)</sup>.

Si è sostenuto e si sostiene che l'ecclesiologia e la realtà ecclesiale del primo millennio fu modificata dalla volontà della chiesa occidentale di rafforzare il primato pontificio e di trasformare la comunione interecclesiale in una istituzione gerarchica universale soggetta al romano pontefice <sup>(2)</sup>. Questo processo di

<sup>(1)</sup> Cfr. V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale dal IV al X secolo. Contributo allo studio della comunione*, Padova 1969, p. 46 ss. e bibliografia ivi cit.

<sup>(2)</sup> G. ALBERICO, *Cardinalato e collegialità*, Firenze 1969, p. 6 ss. 11 ss.; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Riflessioni sulla collegialità episcopale nel sistema della Pentarchia*, in *Studi in onore di P. A. D'Avack*, vol. III, Milano 1977, p. 1043 ss., in questo studio si avverte, a mio avviso, una non esatta valutazione delle fonti e

accentramento operato dalla chiesa di Roma, che fu sicuramente una delle cause della rottura tra chiesa latina e chiese orientali, non è stato però, solo un fenomeno dell'Occidente. Anche in Oriente — e tale è il tema di questo studio — sullo scorcio del I millennio assistiamo a dei tentativi, a delle prese di posizione, volti a preporre la sede costantinopolitana ad ogni altra, anche patriarcale, ed a realizzare una limitazione delle autonomie locali e delle prerogative patriarcali; sia pure in forme meno istituzionalizzate, meno accentratrici, ma comunque idonee a determinare un primato del patriarca bizantino su tutto l'Oriente cristiano.

Il concilio di Costantinopoli dell'879-880 segna, a mio avviso, una tappa di questo processo.

Il can. 1 di questo concilio (chiamato anche di S. Sofia) tenuto in occasione della seconda elevazione di Fozio al patriarcato, ha per oggetto il riconoscimento reciproco, tra Roma e Costantinopoli delle pene canoniche comminate nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e personali <sup>(3)</sup>.

del risultato della più recente dottrina in proposito. Sul punto cfr. anche PARLATO, *L'ufficio cit.*, p. 55 e bibl. ivi cit.; F. DVORNIK, *Byzance et la primauté romaine*, Paris 1964, pp. 45 ss e 59 ss e V. PARLATO, *La "conferma" pontificia alle deliberazioni del concilio di Calcedonia*, in *Studi Urbinati*, vol. XLIV 1975-76, p. 113 ss.

<sup>(3)</sup> «De iis qui poenis canonicis ex sententia Romani episcopi subiacent, ut tales habeantur et a Constantinopolitano, et vicissim. "Statuit sancta et universalis synodus, ut si qui ex Italia clerici vel laici vel episcopi in Asia vel Europa vel Libya versantes, sub vinculo vel depositione vel anathematizatione apud sanctissimum papam Ioannem fuerunt, ut sint eiusmodi etiam apud Photium sanctissimum patriarcham Constantinopolitanum in eodem poenae gradu id est, vel depositi vel anathematizati vel segregati. Et quos Photius quidem sanctissimus noster patriarcha clericos vel laicos vel sacerdotales et episcopales ordinis in quacumque regione segregationi vel depositioni vel anathematizationi subiecerit, sanctissimus quoque papa Ioannes et sancta dei romanorum ecclesia eosdem in eodem poenae iudicio habeat; privilegiis quae adsunt sanctissimae romanorum ecclesiae sedi et eius antistiti nihil innovatis, nec nunc nec in posterum"». Il testo è quello dell'edizione critica curata da P. P. JOANNOU, in *Les canons des Synodes Particuliers* (P. Commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale, *Fonti*, fascie. IX, t. 1, 2) pp. 482-484; il concilio viene chiamato anche di S. Sofia e fu tenuto dal nov. 879 al marzo 880. Presieduto dal card. Pietro, legato pontificio, ebbe tra i partecipanti, oltre a Fozio e a trentotto vescovi bizantini, i rappresentanti degli altri tre patriarcati orientali (quello di Alessandria arrivò alla fine dei lavori).

2. La dottrina si è, soprattutto, soffermata sulla parte finale del canone «privilegiis quae adsunt sanctissimae romanorum ecclesiae sedi et eius antistiti nihil penitus innovatis, nec nunc nec in posterum», ed ha visto in esso un'ulteriore riprova dell'accettazione del diritto d'appello al vescovo di Roma <sup>(4)</sup>, di cui al can. 3 del concilio di Sarcica, accettazione <sup>(3)</sup>, del resto, riscontrabile anche nel precedente concilio di Costantinopoli dell'861 <sup>(6)</sup>.

L'innovazione, in proposito, contenuta nel canone succitato sarebbe questa: in caso d'appello a Roma la presunzione giocherebbe a favore della decisione del patriarca di Costantinopoli: l'appellante sarebbe presunto colpevole e pertanto toccherebbe a lui provare la propria innocenza e non al patriarca giustificare la propria sentenza <sup>(7)</sup>.

<sup>(4)</sup> Con il can. 3 del Concilio di Sardica, del 343-344, si sanzionò l'appello a Roma: «...quod si aliquis episcopus adiudicatus fuerit in aliqua causa et putat bonam se causam habere, ut iterum iudicium renovetur, si vobis placet, sanctissimi Petri apostoli memoriam honoremus ut scribatur ab his, qui causam examinarunt, Iulio Romano episcopo, et si iudicaverit renovandum esse iudicium, renovetur, et det iudices...» e si volle sospendere l'esecuzione della sentenza e con il can. 4 si vietò l'ordinazione di un nuovo vescovo al posto di quello depresso prima della definitiva sentenza di Roma. Il testo del can. è riportato da JOANNOU, *op. cit.*, p. 163, per il commento JANNOU, *Pape, concile et patriarches dans la tradition canonique de l'église orientale jusqu'au IX s.*, in *Les canons cit.*, p. 525 ss.

<sup>(5)</sup> Cfr. JANNOU, *Pape cit.*, p. 533, scrive: «La clause finale du c. 1 se S. Sophie est la preuve, la dernière en date, de ce droit d'appel».

<sup>(6)</sup> «Paulus episcopus Caesariae Cappadociae dixit: «Sententia synodi data est et contra Ignatium et in Ecclesia nostra ille iam causam non habet et quaestionem non venit, sed propter honorem sancti Petri et sanctissimi et universalis Papae Nicolai renovari causam eius et iudicari placet omnibus nobis» Apocrisari Papae dixerunt: «Nos locum tenentes domini nostri Nicolai papae secundum auctoritatem sanctorum patrum Sardicensis concilii volumus Ignatium ante nos et revocare iudicium». *Die Kanonessammlung* des Kardinals DEUSDEDIT, neaster hand, neu herausgegeben von V. W. GLANNEL, Paderborn 1905, lib. IV, cap. 428, p. 603. Gli atti di questo concilio furono inseriti dal Card. DEUSDEDIT nella sua collezione canonica. Cfr. F. DVORNIK, *Byzance et la primauté romaine*, Paris 1964, p. 99; egli rileva che giustamente Deusdedit ha notato in questi atti conciliari una prova dell'esercizio del primato pontificio in Oriente nel IX secolo. Il concilio fu tenuto per giudicare la legittimità della deposizione di Ignazio e della nomina di Fozio alla presenza dei legati romani; alla discussione non seguì alcuna decisione; il Papa avocò a sé la questione.

<sup>(7)</sup> JOANNOU, *Pape cit.*, p. 533.

Una tale interpretazione lascia perplessi soprattutto in seguito ad una più attenta analisi del dettato normativo del canone stesso alla luce della dottrina e della realtà politica ed ecclesiale di allora.

A prima vista la norma si presenta come un patto tra Roma e Costantinopoli con il quale le due chiese si impegnano a considerare soggetti a pene canoniche coloro che i rispettivi patriarchi puniscono; dall'esame più approfondito del canone si nota che la norma precisa quali siano i soggetti puniti dal Papa e considerati come tali da Fozio: quelli che siano originari d'Italia, in pratica del patriarcato d'Occidente, anche se risiedano fuori di esso, in territori sottoposti ai patriarchati orientali<sup>(8)</sup>; Roma invece dovrà considerare puniti tutti coloro che il patriarca costantinopolitano censurerà, di qualunque regione essi siano, nel testo greco si dice: ἐν οἰαδήποτε παροικία<sup>(9)</sup>, nel testo latino: «quacunque regione»<sup>(10)</sup>, nel Mansi si ha invece: «quacunque diocesi»<sup>(11)</sup>. C'è sì una riserva di giurisdizione a favore dei vescovi delle due Rome sui propri sudditi, anche al di fuori dei territori loro soggetti, ma soprattutto viene riconosciuta implicitamente al patriarca costantinopolitano una potestà canonica sui territori degli altri tre patriarchati orientali. Manca, infatti, nella norma qualsiasi riferimento, come per il papa, al legame dei soggetti punibili con il territorio patriarcale bizantino, e l'assenza di rivendicazioni relative agli altri territori orientali sta proprio a significare una certa prudenza nell'affermare esplicitamente e a *claris verbis* un primato di giurisdizione su tutto l'Oriente.

<sup>(8)</sup> Il canone parla di Asia, Europa e Libia, queste regioni vanno individuate nella fascia comprendente la Tracia, Anatolia, Siria, Palestina, Egitto e costa africana, territori dell'Impero d'Oriente, anche se allora in parte in mano araba, ed al tempo stesso territori dei patriarchati orientali.

<sup>(9)</sup> Il termine greco παροικία è tradotto da G. W. H. LAMPE, *A patristic Greek lexicon*, Oxford 1961, p. 1042, specie se riferito a comunità ecclesiali «community of Christians organized as geographical unit» con il termine di *Diocese*.

<sup>(10)</sup> Così nell'edizione critica dello JOANNOU cit.

<sup>(11)</sup> MANSI, XVII, A, col. 498.

In quei medesimi anni il patriarcato bizantino rivendicava anche una giurisdizione territoriale sui territori già appartenenti a quello romano: Calabria, Sicilia, Illirico Orientale, o rivendicati da Roma: Bulgaria <sup>(12)</sup>; l'assenza di denominazioni territoriali risponde bene ad una soluzione di compromesso.

Ormai la Chiesa ha di fatto due sedi primaziali, Roma e Costantinopoli, il patto è stretto tra di loro, e solo tra di loro.

3. Direi che il canone in esame segna un punto di passaggio nella organizzazione della Chiesa e riflette una nuova concezione ecclesiale, ancora in nuce. Il concilio di Costantinopoli dell'869-870 segna l'apice della concezione confederale, pentarchica, della Chiesa; nelle sue sessioni si proclama che Dio ha fondato la sua Chiesa sui cinque patriarchi e che se anche quattro di loro dovessero errare, uno di essi rimarrà sempre a custodire il gregge di Cristo <sup>(13)</sup>; se il concilio dell'879-880 può sembrare una conferma di questa ecclesiologia con l'affermazione della reciproca parità tra Roma e Costantinopoli in relazione alla potestà coercitiva, in realtà il canone in esame è un punto di partenza per superare questa concezione. I contraenti sono solo Roma e Costantinopoli; il rappresentante di Gerusalemme plaude all'intesa raggiunta; quello di Antiochia esprime il suo parere favorevole a che contro chiunque chierico o laico trovato intento a separare se stesso dalla Chiesa di Dio Fozio non agisce tanto come colui che ha la potestà sulle chiese orientali e detiene il diritto dell'autorità romana — *romanae auctoritatis ius adeptus* —, ma piuttosto come il pontefice massimo detentore del pieno potere di legare e sciogliere <sup>(14)</sup>.

<sup>(12)</sup> G. DE VRIES, voce *Costantinopoli (Patriarcato di —)*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, col. 737.

<sup>(13)</sup> MANSI, XVI, coll. 140-141; DVORNIK, *Bizance cit.*, p. 91; PARLATO, *L'ufficio cit.*, p. 176.

<sup>(14)</sup> Antiochia è rappresentata da Basilio vescovo di Martiropli il quale dice appunto: «*Sedium nostrarum maximi Pontifices, magis adhuc inseparabilem erga sanctissimum patriarcham Photium mentem habentes, ex quo in pontificalem provec-*

Fozio è dunque il pastore supremo dell'Oriente e consente di considerare puniti quei soggetti latini censurati che dimorino nei territori dei patriarchi d'Oriente.

Un concilio che si proclama ecumenico <sup>(15)</sup> avrebbe legiferato in modo diverso se la potestà dei cinque patriarchi fosse stata considerata eguale, e, visto, che il canone si chiude con la salvaguardia degli speciali privilegi della sede romana avrebbe potuto accennare, a maggior ragione, ai diritti delle altre chiese patriarcali. Un accordo bilaterale, poi, in questa materia poteva essere oggetto di un concilio particolare o di un patto tra i due patriarchi, magari attraverso lettere di comunione.

Un rappresentante di un patriarcato — Elia di Gerusalemme — interviene nella seconda sessione per salvaguardare l'autonomia, ma in favore delle chiese orientali nei confronti di Roma. Quando i legati pontifici fanno rilevare che Fozio, deposto da un regolare concilio, considerato da Roma come ecumenico, divenne patriarca per la seconda volta, prima che fosse informata la chiesa di Roma, il legato gerosolimitano rileva che ognuno dei tre patriarchi dell'oriente ha sempre avuto il suo patriarca, che quasi tutti i vescovi e sacerdoti di Costantinopoli volevano Fozio come loro patriarca: chi avrebbe dovuto impedirgli di ritor-

tus est in sedem, huc etiam nos miserunt, dantes potestatem & auctoritatem Photio... ut si quis, sive sit sacerdotalis ordinis, sive laici inveniatur se ipsum ab ecclesia sancta Dei separare, faciat contra tales quod videbitur suae sanctitati. Ut qui igitur Orientalium sedium potestatem accepit, & Romanae auctoritatis jus adeptus... seu potius ut qui ex Dei jussu praesit tamquam pontifex maximus, quod cumque ligaverit sancti Spiritus insolubili vinculo, habemus etiam nos ipsi ligatos; & quoscumque solverit, habemus & nos Ipsi solutos» MANSI, XVII A, col. 499; Gerusalemme è rappresentata dal monaco Elia, il quale si limita a dire: «Deus ita fecit, ut & Orientis sedes, et sanctissimus Papa Joannes cum... nostro patriarcha Photio una anima essent, & unus spiritus; & voluntas eorum communis foret, & inseparabilis». MANSI, XVII A, coll. 498-499. Il rappresentante di Alessandria compare solo alla firma degli atti conciliari.

<sup>(15)</sup> Can. 1: «sancta et universalis synodus» nell'edizione cit. dello JOANNOU, nella versione latina; in quella greca ἁγία καὶ οἰκουμένη σὺδος; «sancta et oecumenica Synodus» in MANSI, XVII A, col. 498.

nare nella sua sede? <sup>(16)</sup>. Dalle lettere dei patriarchi di Antiochia e di Gerusalemme, lette durante la terza sessione, si desume chiaramente che Fozio era assunto al patriarcato indipendentemente dal consenso dei patriarchi orientali <sup>(17)</sup>. Ancora una volta si ribadisce il diritto di ogni chiesa patriarcale di nominarsi il suo capo senza nessun intervento esterno <sup>(18)</sup>.

Se il concilio di Costantinopoli dell'869-870, che i latini qualificano come l'ottavo ecumenico, dette un'indubbia prova dell'esercizio del primato pontificio in Oriente con l'ottenere la piena sconfessione dell'operato di Fozio e con la ratifica di molte disposizioni relative alla nomina di patriarchi e vescovi, fino ad allora non osservate nella chiesa bizantina <sup>(19)</sup>; il concilio dell'879-880 segna, invece, il trionfo di Fozio, non solo per la sua piena reintegrazione, ma anche per la completa invalidazione del concilio precedente e la cassazione dei canoni disciplinari di quello. Approfittando del momento favorevole <sup>(20)</sup> l'abile patriarcha costantinopolitano si equipara, quasi, al vescovo di Roma, le sue decisioni disciplinari sono valide come quelle del romano pontefice e l'uno e l'altro si impegnano a recepirle.

Se consideriamo la situazione politica di quegli anni la primazia di Costantinopoli appare ben giustificata. Gli arabi hanno conquistato i territori degli altri patriarchati, quelle antiche sedi sono in piena decadenza e per gli scismi che le hanno dilaniate,

<sup>(16)</sup> MANSI, XVII A, col. 193 ss.; F. DVORNIK, *Lo scisma di Fozio. Storia e leggenda*, Roma 1953, p. 221.

<sup>(17)</sup> DVORNIK, *Lo scisma*, cit., p. 222; MANSI, XVII A, col. 484.

<sup>(18)</sup> Cfr. PARLATO, *L'ufficio cit.*, p. 140 ss. e bibl. ivi cit.

<sup>(19)</sup> In particolare il divieto di elevare alla cattedra patriarcale un laico, can. IV del Concilio di Costantinopoli dell'869-870; cfr. PARLATO, *L'ufficio cit.*, p. 172 ss. e bibl. ivi cit. e in part. nota 164 a p. 176.

<sup>(20)</sup> Siamo in un periodo di splendore e potenza dell'Impero d'Oriente sotto Basilio I, i bizantini si presentano come gli unici in grado di contrastare gli Arabi che continuavano a dominare il Mediterraneo ed a minacciare perfino Roma, la quale, vista la gravissima crisi che travagliava quello d'Occidente, dovette chiedere aiuto all'Impero d'Oriente. Questo spiega l'atteggiamento conciliante che il papato assunse allora verso Bizanzio nelle questioni ecclesiastiche. Cfr. G. OSTROGORSKY, *Storia dell'Impero bizantino*, Torino 1968, p. 215.

e, ora, per la dominazione intollerante ed ostile dei conquistatori mussulmani. Solo Costantinopoli vive, legata alle fortune dell'Impero d'Oriente; essa si identifica sempre più con quello e vuole estendere la sua giurisdizione fino là dove si estende la sovranità imperiale, anche nei territori d'Occidente; in Oriente, poi, come l'imperatore, si considera rappresentante e portatrice di interessi di tutte le popolazioni e territori caduti in mano agli infedeli.

4. Una riprova di quanto affermato circa il significato del can. 1 del concilio di Costantinopoli dell'879-880 si ha in un documento dell'ecclesiologia bizantina databile prima del V concilio ecumenico (VI secolo) <sup>(21)</sup> in cui si tenta di attribuire a Costantinopoli un primato sugli altri patriarchi orientali con il riconoscere ai chierici ed ai vescovi di quelli la possibilità di appellarsi al patriarca bizantino ai sensi dei canoni 9 e 17 del Concilio di Calcedonia <sup>(22)</sup>, che davano, appunto, a quella sede patriarcale una giurisdizione concorrente a quella degli esarchi delle tre diocesi (Asia, Ponto e Tracia) sulle quali Costantinopoli rivendicava un potere primaziale effettivo <sup>(23)</sup>.

Si cercava, in sostanza, di interpretare il canone come ormai non più riferibile ai tre esarchi, il cui potere, prerogative, erano venute meno quasi completamente — nel concilio dell'879-880 non sono neppure chiamati esarchi <sup>(24)</sup> — anche per l'essere venuta meno la divisione territoriale civile in diocesi,

<sup>(21)</sup> Si tratta di uno scolio usato come base da canonisti bizantini posteriori; cfr. J. DARROUZÈS, *Documents inédits d'Ecclesiologie byzantine*, Paris 1966, p. 78.

<sup>(22)</sup> Il can. 9 dice: «...Quod si adversus eiusdem provinciae metropolitanum episcopus vel clericus habeat querelam, petat primatem dioceseos aut sedem regiae urbis Constantinopolis et apud ipsam iudicetur»; il can. 17 ugualmente: «...Quod si quis a metropolitano laeditur, apud primatem dioceseos aut apud Constantinopolitanam sedem iudicetur...», cfr. PARLATO, *L'ufficio* cit., p. 18 ss.

<sup>(23)</sup> Can. 28 di Calcedonia: «...et ut Ponticam et Asiam et Thraciam gubernationem habeant etiam qui in barbaricis sunt episcopi a sede suprascripta (Costantinopoli) paroecias eis ordinentur...».

<sup>(24)</sup> Negli atti del concilio riportati da MANSI, XVII A, coll. 510-511, si parla infatti di Arcivescovo di Cesarea, di Arcivescovo di Efeso, di Metropolita di Eraclea.

bensì agli altri tre patriarchi orientali <sup>(25)</sup>. Gli esarchi sarebbero ora (nel IX secolo) i patriarchi e pertanto ci si può appellare contro una sentenza di un metropolita di un patriarcato orientale, che non sia quello bizantino, o all'esarca-patriarca o al patriarca di Costantinopoli <sup>(26)</sup>.

Su questa stessa linea si porranno scritti posteriori del decimo e dodicesimo secolo <sup>(27)</sup>.

<sup>(25)</sup> Nel secolo VII cambia, di fatto, con la creazione dei *themi*, la divisione amministrativa dell'Impero creata da Diocleziano e Costantino; ulteriori mutamenti si avranno proprio nel IX secolo, cfr. OSTROGORSKY, *op. cit.*, pp. 88 e 221.

<sup>(26)</sup> DARROUZÈS, *op. cit.*, p. 79.

<sup>(27)</sup> DARROUZÈS, *op. cit.*, pp. 80 e 125 ss.